

ORDINANZA 29 giugno 2020.

**Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti.** (Ordinanza n. 103/2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il n. 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle funzioni commissariali» del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, «decreto Sisma»), ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera g) secondo cui il «Commissario straordinario adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'art. 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione»;

Visti gli articoli 8 e 34 del medesimo decreto n. 189 del 2016 circa la disciplina delle domande di concessione del contributo per la tipologia danni lievi nonché limiti per gli incarichi professionali attribuibili ai professionisti;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha da ultimo prorogato i termini per gli adempimenti amministrativi e procedurali a causa dell'emergenza da Covid 19;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018 recante «Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»;

Vista l'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 recante «Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti»;

ti vincolati in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 ordinanza n. 19/2017 – Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018.»;

Vista l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 recante «Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016»;

Considerata l'opportunità di proseguire nelle azioni di semplificazione al fine di agevolare il lavoro dei professionisti nella ricostruzione attraverso forme dedicate di collaborazione e di assistenza dei professionisti, da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione e della Struttura commissariale;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 25 giugno 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

#### Art. 1.

##### *Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l'esecuzione dei lavori*

1. Il termine per la scadenza della domanda di concessione del contributo per i danni lievi, di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogato al 30 giugno 2020 sulla base del decreto n. 123/2019 convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogato al 20 settembre 2020, salva eventuale proroga di legge, in forza dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. L'omissione della presentazione della domanda da parte del professionista incaricato, entro il termine di scadenza fissato, costituisce grave inadempimento che, ferma ogni altra responsabilità civilistica, sarà oggetto di segnalazione al competente ordine professionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma per ruderi ed edifici collabenti vincolati, di cui all'art. 10, comma 3-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilito ai sensi dell'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90 è prorogato al 15 luglio 2020, anche in forza dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40.

4. I termini sospensivi delle attività edilizie disposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 sino alla ripresa dei lavori e comunque non oltre il termine del 4 maggio 2020 stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, non sono computati ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione dei lavori. Può essere disposta una ulteriore sospensione ai fini dell'adeguamento del cantiere di ricostruzione privata alle misure e ai dispositivi di protezione sanitari anti-Covid prescritti dalle leggi vigenti, nella misura riconosciuta dal direttore dei lavori, comunque per un termine non superiore a trenta giorni.

5. Le eventuali istanze di autorizzazione al miglioramento sismico ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 19/2017 e dell'art. 6-ter dell'ordinanza n. 13/2017, non costituiscono causa di differimento dei termini di cui al comma 1.

#### Art. 2.

##### *Istituzione del Servizio assistenza ai professionisti*

1. Ai fini della semplificazione delle attività dei professionisti, la Struttura commissariale adotta misure organizzative e specifiche risorse al fine di assicurare una costante assistenza e un supporto tecnico e informativo per la risoluzione del problema segnalato, fornendo le necessarie indicazioni.

2. A seconda del contenuto e del grado di criticità e priorità, le tematiche rappresentate, sono schedate ed organizzate su differenti livelli e tipologie.

3. In relazione alla natura delle richieste dei professionisti impegnati nella ricostruzione, è espressamente dedicato uno spazio sul sito istituzionale commissariale alle risposte ai quesiti frequenti (faq) di natura specifica e gestionale, la cui competenza è affidata al settore tecnico della struttura commissariale, ed ai quesiti di carattere generale aventi valenza di chiarimento applicativo e/o interpretazione delle norme commissariali, la cui competenza è posta in carico all'Ufficio del consigliere giuridico.

4. Le risposte ai quesiti sono date immediatamente e comunque entro e non oltre quindici giorni, garantendo il coinvolgimento degli Uffici speciali per la ricostruzione al fine della omogeneità dell'interpretazione.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni varie sui professionisti*

1. All'art. 6, comma 1, dei protocolli di intesa di cui agli allegati A) e B) dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, alla lettera e) la parola «settantacinque» è sostituita con «centocinquanta»; alla lettera f) la parola «settantacinque» è sostituita con «centoventi» e la parola «quarantacinque» è sostituita con «novanta».

2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici spe-

ORDINANZA 29 giugno 2020.

**Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti.** (Ordinanza n. 104/2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *h*), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

l'art. 2, comma 1, lettera *i*), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal decreto-legge n. 189/2016 nei territori colpiti;